



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Regolamento regionale 5 febbraio 2025 - n. 1

Modifiche al regolamento regionale 25 gennaio 2019, n. 1 «Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2 ter della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)» 2

Supplemento n. 6 - Venerdì 07 febbraio 2025

Regolamento regionale 5 febbraio 2025 - n. 1
Modifiche al regolamento regionale 25 gennaio 2019, n. 1
«Regolamento recante misure di sostegno a favore delle
vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2 ter della
legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno
della memoria per i servitori della Repubblica caduti
nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada,
nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifiche al r.r. 1/2019)

1. Al regolamento regionale 25 gennaio 2019, n. 1 «Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2 ter della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 la parola «sospensione» è sostituita dalla seguente parola: «esenzione»;
- b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8
(Esenzione dagli obblighi tributari)

1. Ai soggetti beneficiari individuati all'articolo 2 è riconosciuta, su istanza di parte da presentare alla struttura regionale competente in materia tributaria, l'esenzione dagli obblighi tributari, limitatamente ai tributi regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere da parte dell'amministrazione competente.

2. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il terzo anno di imposta successivo all'anno di adozione del provvedimento di cui al comma 1.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 5 febbraio 2025

Attilio Fontana

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 15 gennaio 2025 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XII/3839 del 3 febbraio 2025)